

# IL PERSONALE MILITARE

Ambito di applicazione  
Stato giuridico e impiego

a cura di Avv. Isabella Martini



# LIBRO IV DEL DECRETO LEGISLATIVO 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

---

- Acquisto dello stato di militare (art. 621 COM)
- Perdita dello status di militare (art. 622 COM)
- Personale militare femminile (art. 623 COM)
- Specificità e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali (art. 625 COM). Applicazione dell'art. 19 della Legge n. 183/2010

# ART. 19 LEGGE 183 DEL 2010

## Specificità delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

---

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è **riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate**, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché' dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della **peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali**, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché' per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il **Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER)** partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

# LA GERARCHIA MILITARE

---

- Gerarchia e subordinazione (art. 626 COM)
- Categorie dei militari e carriere (art. 627 COM)
  - a) Ufficiali;
  - b) Sottufficiali;
  - c) Graduati;
  - d) Militari di truppa
- Successione e corrispondenza dei gradi tra le varie Forze armate e di Polizia

# I RUOLI MILITARI

---

- Tutti i militari, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono inquadrati in diversi ruoli, all'interno dei quali sono inseriti nell'**ordine** determinato dall'**anzianità assoluta** e dall'**anzianità relativa**. Per ciascuna Forza armata e Corpo armato sono definiti i ruoli che raggruppano i singoli appartenenti (art. 790 COM)
- Ruoli degli ufficiali in congedo
- Organici
- Iscrizione in ruolo
- Cancellazione dai ruoli
- Riammissione in ruolo
- Transito tra ruoli
- Trasferimento tra ruoli

# COSA SONO I RUOLI

---

In sostanza i «ruoli» sono le varie tipologie di impieghi in cui poter raggruppare le categorie dei militari.

A seconda della funzione svolta da un singolo, sono definiti una serie di «ruoli», ad esempio:

- ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
- ruolo normale del Corpo sanitario;
- ruolo dei marescialli o dei sergenti;
- ruolo normale del Corpo di commissariato.

Ci sono per ogni Forza armata.

# RUOLI D'ONORE (artt. 1804 e ss. COM)

---

Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che sono riconosciuti **permanentemente non idonei al servizio militare**:

a) per mutilazioni o invalidità riportate e aggravate **per servizio di guerra**, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi a una delle otto categorie previste dalla Tabella A annessa al DPR 915/1978, e successive modificazioni;

b) per mutilazioni o invalidità riportate **in incidente di volo comandato**, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali è stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui all'art. 1898;

b bis) la consistenza organica degli **allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate**, esclusa l'arma dei Carabinieri;

b ter) la consistenza organica degli **allievi delle scuole militari**;

c) per mutilazioni o invalidità riportate **in servizio e per causa di servizio**, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

# GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA (art. 805 COM)

---

I graduati e i militari di truppa, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A bis, numeri 1 e 3, della Tabella E, annessa al DPR 915/1978 (*soggetti che abbiano riportato alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori o a sordità bilaterale assoluta e permanente oppure quando siano accompagnate da una invalidità ascrivibile a una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella "A»; soggetti che abbiano riportato la perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme, oltre ad altre gravissime lesioni*), che hanno conseguito la nomina di cui all'art. 1318 (nomina al grado vertice dei ruoli marescialli ed ispettori – Luogotenente), possono, a domanda, essere iscritti, con il grado conferito, nei **ruoli d'onore della Forza armata di appartenenza**.



# PERSONALE AL QUALE E' RICONOSCIUTO IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI GUERRA

(art. 807 COM)

---

I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa ai quali è stato riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra possono essere iscritti nel ruolo d'onore anche se il relativo decreto è stato emanato dopo la cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età, a condizione che la domanda di concessione sia antecedente alla predetta cessazione dal servizio permanente.

# LE PENSIONI DI GUERRA

---

La **pensione di guerra** è un risarcimento economico che lo Stato riserva a chi ha subito menomazioni per causa di guerra o ai familiari delle persone decedute per cause riconducibili alla guerra, anche indirettamente

La **pensione di guerra** è un trattamento economico che lo Stato eroga, come atto di **risarcimento**:

- alle persone (militari e civili) che hanno subito **menomazioni** all'integrità psico-fisica per causa di guerra (trattamento **diretto**);
- ai **familiari** (vedova, orfani, genitori) di persone decedute per causa di guerra (trattamento **indiretto**);
- ai **familiari** di persone decedute per causa di guerra che, quand'erano in vita, ricevevano una pensione di guerra (trattamento di **reversibilità**).

Tra le cause di guerra, è compreso anche lo **scoppio di un ordigno** di provenienza bellica.

L'**importo** del trattamento varia a seconda del **grado della menomazione**, sulla base di tabelle allegate al DPR n. 915 del 1978 e successive modifiche.

Il trattamento diretto può essere:

- una **pensione a vita**, se la menomazione non è suscettibile col tempo di miglioramento;
- un **assegno temporaneo**, se la menomazione è suscettibile di miglioramento;
- un'**indennità una tantum**, se l'infermità è di grado lieve.

# LE PENSIONI DI GUERRA: COME FARE

---

Per ottenere un trattamento pensionistico di guerra, è necessario presentare una **domanda** alla **Ragioneria Territoriale dello Stato** territorialmente competente.

Le domande possono essere presentate:

- **direttamente dal richiedente**, che deve firmare la domanda alla presenza di un dipendente addetto;
- **per posta o via fax**: in tal caso, non è necessario autenticare la firma, ma occorre inviare, assieme alla domanda, la fotocopia di un documento d'identità del richiedente.

# STATO GIURIDICO E IMPIEGO

---

## IL GRADO

- La Sezione I del Capo I del Titolo V del Libro IV del COM è dedicata all'attribuzione ed alla revoca del grado e introduce la tematica relativa al **grado dei militari**, presupposto di diritto dello stato giuridico (connesso, appunto, al grado rivestito) e base normativa dello stesso rapporto di impiego.
- **Grado come base e presupposto della gerarchia**
- L'attribuzione del grado per un militare diviene il momento cruciale che stabilisce inequivocabilmente la **posizione giuridica soggettiva di pertinenza**.
- La nomina in un determinato grado o il passaggio verticale tra differenti gradi determina anche l'appartenenza del militare ad una delle **categorie gerarchiche** (art. 627 COM)

# L'ANZIANITÀ DI GRADO (artt. 854 e ss. COM)

---

L'anzianità di grado è un istituto strettamente connesso con l'ordinamento gerarchico, previsto in funzione integrativa dei criteri di precedenza o prevalenza nei rapporti interpersonali tra militari parigrado.

L'anzianità di grado determina la precedenza di un militare rispetto ai pari grado.

**L'anzianità di grado è rilevante, ai fini che qui possono interessare, per l'applicazione dell'aspettativa per riduzione quadri (*infra*).**

L'anzianità di grado è ASSOLUTA o RELATIVA:

- **ASSOLUTA:** si intende il tempo trascorso dal militare nel proprio grado;
- **RELATIVA:** è l'ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo.

# POSIZIONI DI STATO GIURIDICO

---

- Lo stato giuridico di un militare può assumere contenuti diversi a seconda delle differenti posizioni soggettive giuridiche in cui si trova il singolo interessato. Queste posizioni sono denominate dalla normativa «**posizioni di stato giuridico**» e si differenziano in relazione alla sussistenza di un rapporto di servizio o alla mancanza dello stesso e, per il militare in servizio, rispetto proprio al servizio instaurato con l'amministrazione militare.
- Le posizioni di stato giuridico rappresentano, quindi, la variante dinamica del **rapporto tra il singolo e l'amministrazione militare**, attualizzando il sistema di doveri e diritti del militare in relazione allo svolgimento o meno di attività di servizio.

# CATEGORIE DI STATO GIURIDICO (art. 874 COM)

---

L'art. 874 COM stabilisce che in base alla posizione di stato giuridico i militari si distinguono in:

- a) Militari in servizio permanente;
- b) Militari in servizio temporaneo;
- c) Militari in congedo.

Il comma 2 dell'art. 874 COM, per il quale tutti i militari sono collocati all'interno di una delle predette categorie in distinti ruoli, rappresenta una norma di chiusura e di collegamento con quello che dispone l'iscrizione in ruolo, relativa appunto ai ruoli dei militari (vedi supra).

# IL SERVIZIO PERMANENTE

## Posizione di stato in servizio permanente (art. 875 COM)

---

Il servizio permanente rappresenta il vero e proprio rapporto di impiego del personale militare e costituisce la più importante categoria di stato giuridico per uno strumento militare completamente volontario, poiché esprime le professionalità principali e necessarie per il funzionamento e il raggiungimento delle finalità istituzionali delle medesime Forze armate.

L'art. 875 COM stabilisce che i militari in servizio permanente si trovano in una delle seguenti posizioni:

- a) Servizio permanente effettivo;
- b) Servizio permanente a disposizione, limitatamente agli ufficiali;
- c) Sospesi dall'impiego;
- d) In aspettativa.



# CATEGORIE DI PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE (art. 876 COM)

---

L'art. 876 COM specifica quali categorie gerarchiche di militari possono accedere al servizio permanente, disponendo che possono appartenere al servizio permanente solo i militari delle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di cui all'art. 627 COM.

# SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO (art. 882 COM)

---

L'art. 882 COM enuncia il concetto di **servizio permanente effettivo** e lo stretto legame tra questo e l'idoneità incondizionata al servizio militare.

Tale articolo stabilisce che il servizio permanente effettivo è la posizione del militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto del **rapporto d'impiego** (che consiste nell'esercizio della professione di militare – art. 893 COM) in base alle disposizioni del codice militare.

È **idoneo al servizio militare incondizionato** il militare le cui condizioni psico-fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici e a bordo per i militari della Marina militare.

L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli organi e con le modalità stabiliti dal regolamento militare (in particolare con riferimento agli accertamenti psico-fisici).

# IL RAPPORTO DI IMPIEGO DEI MILITARI

## (art. 892-899 COM)

---

Il servizio permanente è propriamente il **rapporto di pubblico impiego militare**.

Il rapporto di impiego del personale militare costituisce un istituto speciale all'interno di un più ampio istituto giuridico, anch'esso considerato speciale rispetto alla categoria generale del rapporto di lavoro, disciplinata in tutti i suoi aspetti dal codice civile, dalle altre leggi in materia e dalla contrattazione collettiva.

Il processo di privatizzazione del pubblico impiego (iniziato con il DLG 29/1993 e concluso con il DLG 165/2001) ha comportato che il servizio permanente dei militari, escluso da qualsiasi processo di privatizzazione, è divenuto un istituto ancor più speciale nell'ambito dei rapporti di lavoro, ed il personale militare, assieme a quello delle Forze di Polizia statali (a ordinamento civile), costituisce ormai la parte più consistente dei pubblici dipendenti in regime pubblicistico.

La tutela giurisdizionale del militare è completamente demandata alla **giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo**.

# SERVIZIO PERMANENTE A DISPOSIZIONE

## (art. 883 e 900 COM)

---

La posizione del **servizio permanente a disposizione**, prevista solo per gli ufficiali, è contemplata dagli artt. 883 e 900 COM, che definiscono – rispettivamente – la natura e le finalità di questa posizione di stato giuridico e il collocamento e la permanenza in detta posizione dell'ufficiale.

L'**art. 883 COM** stabilisce che la posizione di «**a disposizione**» è quella del tenente colonnello e del colonnello e dei gradi corrispondenti, idoneo al servizio incondizionato che continua ad essere provvisto di rapporto di impiego. L'ufficiale in servizio permanente a disposizione può essere impiegato negli incarichi previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, se occorre sopperire a deficienze organiche di ufficiali di pari grado di tale posizione di stato.

L'**art. 900 COM** stabilisce che i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che sono stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati «a disposizione» dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello del raggiungimento del limite d'età per il collocamento in congedo.

L'ufficiale collocato «a disposizione» permane in detta posizione di stato fino al raggiungimento del limite d'età stabilito per il pari grado del rispettivo ruolo in servizio permanente.

# ASPETTATIVA (art. 884 COM)

---

L'aspettativa è lo stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dallo stesso codice militare. L'art. 884 elenca tutti i casi a cui può conseguire l'aspettativa.

Particolare attenzione merita l'**aspettativa disposta in attesa del riconoscimento della causa di servizio**.

L'art. 19, comma 3, del DPR 461/2001 dispone che il militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio

# ASPETTATIVA PER INFERMITÀ TEMPORANEA

## (art. 905 COM)

---

L'aspettativa per infermità temporanea è **disposta a domanda o d'autorità**. Prima del collocamento in aspettativa per infermità, ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari. Se il militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'art. 912 COM (non oltre i due anni nel quinquennio). Se trascorso detto periodo massimo, il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente (ai sensi dell'art. 929 COM).

**Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.**

# DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DEROGATORIE

---

Il **periodo di ricovero in luoghi di cura** a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa (artt. 14, co. 2, DPR 194/1995, e 49, co. 2, DPR 395/1995).

Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa (artt. 14, co. 3, DPR 394/1995, e 49, co. 3, DPR 395/1995).

Il **personale militare**, giudicato permanentemente **non idoneo al servizio in modo parziale, permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio** della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità, **anche oltre i limiti massimi** previsti dalla normativa vigente. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, **durante l'aspettativa per infermità** sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta, **competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera**.

# DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DEROGATORIE

---

Nel caso in cui **NON venga riconosciuta la dipendenza** da causa di servizio e **NON vengano attivate le procedure di transito** in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni (previste dall'art. 930 COM), **sono ripetibili** la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. **Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.** Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo (artt. 15, co. 2, DPR 52/2009, e 39, co. 3 DPR 51/2009).

A decorrere dall'entrata in vigore dei DD.P.R. 170 e 171 del 2007, fermi restando i limiti previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativi in misura intera. Nel caso in cui **non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio** sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa (artt. 15, co. 3, DPR 52/2009, e 39, co. 4, DPR 51/2009)



# ASPETTATIVA E RIPOSO MEDICO

---

Le regole del calcolo della durata dell'**aspettativa per infermità temporanea**, con particolare riguardo al computo dei periodi di riposo medico del militare interessato, sono stati chiariti in via giurisprudenziale (Cons. St., sez. IV, n. 7621 del 2010).

Secondo un'interpretazione logica del complessivo contesto normativo applicabile alla fattispecie (artt. 875, 912 e 929 COM), si ricava agevolmente il principio per il quale **ogni assenza per malattia, qualunque ne sia la denominazione, va computata nel calcolo della misura massima di aspettativa usufruibile per motivi di salute**, salvo scorporo della stessa in ragione delle previste licenze spettanti all'interessato e/o delle precedenti ipotesi previste nella normativa recata dai provvedimenti di concertazione.

Si tenga, infine, presente che in base a circolari interne dell'amministrazione militare, il periodo di «**riposo medico**» non va computato nel periodo di aspettativa solo se il militare sia soggetto a obblighi di accasermamento o equiparati (imbarco, esercitazione, ecc.) che comportino, in ogni caso, la sua presenza fisica nei luoghi di servizio, ancorché in stato di malattia.

# TRATTAMENTO ECONOMICO AL MILITARE IN ASPETTATIVA

---

Al militare in **aspettativa per infermità temporanea dipendente da causa di servizio** (o in attesa del relativo riconoscimento di dipendenza) spettano gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

# ASPETTATIVA PER RIDUZIONE QUADRI

(artt. 906, 907, 908 e 909 COM)

---

Gli artt. 906, 907 e 908 COM contemplano tutte le ipotesi di collocamento in **aspettativa per riduzione dei quadri**, che è istituito il quale risponde a esigenze collegate al sistema del c.d. avanzamento normalizzato nei quadri della dirigenza militare.

L'art. 906 COM stabilisce che se il **conferimento delle promozioni annuali** determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal Codice militare e salvo quanto disposto dall'art. 908 (Ipotesi speciale di riduzione quadri), il collocamento in aspettativa per riduzione quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal Codice.

L'art. 909 COM indica una serie di norme comuni sull'aspettativa per riduzione quadri.

# ASPETTATIVA DISPOSTA IN ATTESA DEL TRANSITO NELL'IMPIEGO CIVILE (art. 930 COM)

---

La normativa di settore prevede che il personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nell'**impiego civile** (art. 930 COM).

Tale particolare ipotesi di aspettativa è disciplinata, in base al disposto di cui all'art. 2186, comma 2, COM, dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2002 (Transito di personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266)

**TRANSITO NELL'IMPIEGO CIVILE - RINVIO**

# SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO (art. 885 COM)

---

Il militare può essere sospeso dall'impiego per motivi penali, disciplinari e precauzionali.

# CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE

(art. 923 COM)

---

L'art. 923 COM indica in maniera puntuale le cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego:

- a) età;
- b) infermità;
- c) non idoneità alle funzioni del grado;
- d) scarso rendimento;
- e) domanda;
- f) d'autorità;
- g) applicazione delle norme sulla formazione;
- h) transito nell'impiego civile;
- i) perdita del grado;
- l) per decadenza, ai sensi dell'art. 898 COM;
- m) a seguito della perdita dello status di militare, ai sensi dell'art. 622 COM;
- m bis) per infermità, a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'art. 930 COM.

# CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER INFERMITÀ

## (art. 929 COM)

---

L'ipotesi di **cessazione dal servizio permanente per infermità** è contemplata dall'art. 929 COM, che enuncia anche un principio generale in tema di obblighi del personale militare relativi all'idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato.

A tal proposito, il primo comma della norma citata stabilisce in modo univoco l'obbligo generale del militare di sottoporsi agli accertamenti sanitari indispensabili per assolvere ai doveri di servizio sanciti dal regolamento di attuazione del Codice, in tema di formazione del militare

In particolare, la norma in questione stabilisce che il militare, il quale deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal Codice, e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, **cessa dal servizio permanente ed è collocato**, a seconda dell'idoneità, **in congedo**, nella riserva o in congedo assoluto quando:

- è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
- non ha riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;
- è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.

# IL SERVIZIO TEMPORANEO

## Posizione di stato in servizio temporaneo (art. 877 COM)

---

Il **servizio temporaneo** è una categoria di stato giuridico emersa a seguito della completa professionalizzazione dello strumento militare e della contestuale sospensione della leva e del conseguente servizio militare obbligatorio.

Ipotesi di servizio temporaneo, connesse con il sistema delle ferme e delle rafferme, erano già evidenti nel previgente sistema normativo, ma non costituivano una vera e propria categoria di stato giuridico, essendo considerate situazioni giuridiche soggettive proprie degli appartenenti all'onnicomprensiva categoria del congedo.

L'art. 877 COM specifica le posizioni di stato giuridico del personale appartenente al servizio temporaneo:

- in servizio attivo alle armi;
- sospesi dal servizio



# CATEGORIE DI PERSONALE IN SERVIZIO TEMPORANEO (art. 878 COM)

---

L'art. 878 COM stabilisce che i militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie:

- a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma;
- b) carabinieri effettivi in ferma;
- c) allievi delle scuole militari;
- d) allievi marescialli;
- e) allievi e aspiranti ufficiali;
- f) marescialli in ferma;
- g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;
- h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;
- i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento;
- j) allievi carabinieri.

Il comma 2 dell'art. 878 specifica che i militari in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma.

# IL CONGEDO

## Posizioni di stato nel congedo (art. 879 COM)

---

Il **congedo** è la posizione di stato giuridico che riguarda tutti i militari, precedentemente in servizio permanente o in servizio temporaneo.

La **posizione del congedo** indica quella propria di chi non è attualmente in servizio attivo alle armi, ma continua ad essere considerato un appartenente alle Forze armate, a disposizione per eventuali richiami (o trattenimenti) in servizio.

Il militare in congedo può trovarsi:

- a) temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio;
- b) sospeso dalla funzioni del grado.

# CATEGORIE DI PERSONALE IN CONGEDO

(art. 880 COM)

---

L'art. 880 COM specifica quali siano le differenti categorie del congedo, che si distinguono sia per differenziare i militari a seconda della diversa provenienza dal servizio attivo (se permanente o temporaneo), sia per distinguere i tipi di obblighi del personale in congedo, in relazione soprattutto all'attivazione degli stessi in tempo di pace o in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

L'art. 880 COM, in particolare, stabilisce che i militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie:

- a) ausiliaria;
- b) complemento;
- c) congedo illimitato;
- d) riserva;
- e) riserva di complemento;
- f) congedo assoluto.

# AUSILIARIA (art. 886 COM)

---

La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che, essendo transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.

RINVIO

# RISERVA (art. 887, 1008 e 1009 COM)

---

L'art. 887 COM stabilisce che la categoria della riserva è composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell'ausiliaria. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

**COLLOCAMENTO NELLA RISERVA (ART. 1008 COM): chi transita nella riserva?** Il personale militare che, a domanda, rinuncia al passaggio nella categoria dell'ausiliaria:

- a) al compimento del limite massimo di età previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado;
- b) se chiede di cessare a domanda ai sensi dell'art. 909, comma 4 (fattispecie relativa all'ufficiale in ARQ che chiede di cessare a domanda dal servizio permanente e non vuole essere collocato in ausiliaria ai sensi dell'art. 992, comma 1, COM).

Nella riserva si può essere collocati dal servizio anche in base alle seguenti ipotesi:

- a) per infermità, ai sensi dell'art. 929, comma 1, COM;
- b) per inidoneità alle funzioni del grado, ai sensi dell'art. 931, comma 5, COM;
- c) per scarso rendimento, ai sensi dell'art. 932 COM;
- d) a seguito di cessazione dal servizio a domanda, ai sensi dell'art. 933, commi 4, 5 e 6 COM;
- e) a seguito di cessazione dal servizio d'autorità, ai sensi dell'art. 924 COM;
- f) per transito anticipato dall'ausiliaria, ai sensi dell'art. 995 COM.

# CESSAZIONE DALL'APPARTENENZA ALLA RISERVA

---

Gli Ufficiali cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in **congedo assoluto** al raggiungimento dei limiti di età (73 anni se generale o ammiraglio; 70 anni se ufficiale superiore o inferiore).

Il personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

Il militare è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età precedentemente indicata, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

# COMPLEMENTO (art. 888 e 1000 COM)

---

La categoria del **complemento** riguarda solamente gli ufficiali e i sottufficiali, e l'art. 888 COM ne delinea la composizione e le finalità.

La disposizione in questione costituisce norma ricognitoria delle diverse modalità di accesso nella categoria del complemento e dispone che tale categoria comprende:

- a) gli ufficiali nominati in tale categoria, a seguito di **conferimenti diretto del grado di ufficiale di complemento**, ai sensi dell'art. 674 COM (Ufficiali ausiliari);
- b) gli ufficiali nominati direttamente in tale categoria, a seguito di **reclutamento in servizio di prima nomina**, ai sensi dell'art. 675 COM, che può avvenire esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio militare obbligatorio, contemplate dall'art. 1929, comma 2, COM;
- c) gli ufficiali nominati direttamente in tale categoria, a seguito del **reclutamento e del positivo superamento del corso di formazione di base**, relativi agli ufficiali piloti e navigatori di complemento, ai sensi degli artt. 676, 677 e 744 COM;

# COMPLEMENTO (art. 888 e 1000 COM)

---

- d) i **sottufficiali** nominati direttamente in tale categoria, già frequentatori di corsi di pilotaggio che non hanno conseguito il giudizio di idoneità al assumere il grado di sottotenente, ma hanno positivamente superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota o navigatore militare, ai sensi dell'art. 746 COM (mancato superamento del corso);
- e) gli **ufficiali provenienti dai ruoli normali che non completano il ciclo di formazioni iniziale**, ai sensi degli artt. 727 (Mancato transito nei ruoli speciali degli Ufficiali EI), 730 (Mancato transito nei ruoli speciali Ufficiali MM), 733 (Mancato transito nei ruoli speciali Ufficiali AM) e 735 (Mancato superamento del corso di applicazione e di perfezionamento degli Ufficiali CC) COM;
- f) gli **ufficiali** e i **sottufficiali che cessano dal servizio permanente** nei casi previsti dagli artt. 931 (Non idoneità alle funzioni del grado), 932 (Scarso rendimento), 933 (Cessazione a domanda) e 934 (Cessazione d'autorità) COM.



# COMPLEMENTO (art. 888 e 1000 COM)

---

- g) gli **ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo**, ai sensi dell'art. 939, comma 2, COM (Ufficiali in ferma prefissata);
- h) gli **ufficiali reinscritti in tale categoria**, ai sensi dell'art. 1002 COM;
- i) il **personale ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri** nominati in tale categoria, ai sensi dell'art. 1004 COM.

# CONGEDO ILLIMITATO (art. 889 COM)

---

L'art. 889 COM stabilisce che il personale in congedo illimitato può essere richiamato in servizio:

- a) **in tempo di pace**, per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate;
- b) **in tempo di guerra o di grave crisi internazionale**, ai sensi dell'art. 1929, comma 2, COM, in tema di sospensione del servizio obbligatorio di leva e di ipotesi di ripristino.

## CHI accede alla posizione di congedo illimitato?

I volontari in ferma prefissata:

- a) alla scadenza del termine della ferma;
- b) a seguito di proscioglimento dalla ferma, escluso in proscioglimento per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato.

# RISERVA DI COMPLEMENTO (art. 890 COM)

---

Entrano a far parte della riserva di complemento gli ufficiali del complemento al raggiungimento dei limiti di età (di cui all'art. 1000 COM) nonché gli ufficiali che cessano di appartenere al servizio permanente e non transitano nella riserva, nell'ausiliaria, nella categoria del complemento o in congedo assoluto.

L'**ufficiale nella riserva di complemento** ha obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.

# IL CONGEDO ASSOLUTO (art. 880, comma 6 COM)

---

I **militari in congedo assoluto** non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

Il militare in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di Finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

# PERSONALE MILITARE DECEDUTO CHE HA CONTRATTO INFERMITÀ NEL CORSO DI MISSIONI INTERNAZIONALI (art. 881 COM)

---

L'art. 881 COM stabilisce che il **personale militare in ferma volontaria** che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Ai fini del proscioglimento della ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio **non** sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito dell'infermità contratta.

# PERSONALE MILITARE DECEDUTO CHE HA CONTRATTO INFERMITÀ NEL CORSO DI MISSIONI INTERNAZIONALI (art. 881 COM)

---

Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato **servizio in missioni internazionali** e che ha contratto le **infermità** nei termini e nei modi sopra indicati, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, che non devono comportare inidoneità permanente al servizio.

Fino alla definizione del procedimento medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al predetto personale è corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera.

In relazione al **personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato** ovvero giudicato **assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità sopra contemplate**, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all'art. 1, comma 2, della Legge n. 407/1998 (diritto al collocamento obbligatorio presso datori di lavoro pubblici e privati).